

**Interpretazione del giudicato - giudicato esterno - Corte di Cassazione, Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 11887 del 06/05/2025 (Rv. 674694 – 01)**

Assicurazione - assicurazione della responsabilità civile - oggetto del contratto (rischio assicurato) - Limiti oggettivi e soggettivi - Individuazione - Fattispecie.

L'individuazione dei limiti (soggettivi ed oggettivi) del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. presuppone l'identificazione degli elementi costitutivi (soggettivi ed oggettivi) della domanda (personae, petitum e causa petendi), sicché può dirsi che su una azione si è formato il giudicato solo se essa coincide, in tutti i suoi elementi costitutivi, con altra azione già esercitata in passato. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva accolto l'eccezione di giudicato, in quanto non vi era identità tra le domande di garanzia proposte nei giudizi conclusi con le sentenze richiamate dalle parti e la domanda di garanzia formulata nella fattispecie in esame, essendo diverse le parti della domanda principale risarcitoria e, dunque, diversi il petitum e la causa petendi della domanda accessoria, con cui era stato azionato, in forza di una clausola on claims made basis, il diritto di manleva dell'ente ospedaliero verso la compagnia assicuratrice).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11887 del 06/05/2025 (Rv. 674694 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Civ_art_1917, Cod_Civ_art_1932, Cod_Civ_art_1322